Mercoledì 19 Ottobre 2016



## Diritto & Fisco



LEGGE DI BILANCIO/ Il sottosegretario Nannicini: autodichiarazione per il contante

## Voluntary, perimetro invariato

## Rafforzati sanzioni penali e presidi antiriciclaggio

DI STEFANO LOCONTE

l perimetro della nuova Voluntary disclosure sarà uguale a quello della prima edizione, che già consentiva la regolarizzazione delle attività finanziarie rappresentate da contanti detenuti in Italia e all'estero. Non ci sarà alcuna possibilità di regolarizzazione al di fuori delle fattispecie di stretta rilevanza fiscale, mentre sanzioni penali e presidi antiriciclaggio saranno appesantiti. I contribuenti dovranno dichiarare (assumendosene la responsabilità) che il contante fatto emergere non è frutto di reati diversi da quelli fiscali. Sono i paletti messi ieri nero su bianco dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Tommaso Nannicini, in una nota (si veda il testo in pagina) volta a sfatare alcune voci circolate sulla nuova edizione della Voluntary disclosure (vd), ufficializzata nel corso della conferenza stampa di presentazione del disegno di legge di bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2017 e per il triennio 2017-2019.

Il sottosegretario ha assicurato che la nuova Voluntary disclosure non sarà una sanatoria per evasori (sebbene gli unici reati da essa interessati saranno proprio quelli di natura tributaria) e trafficanti e, soprattutto, che è priva di fondamento la notizia secondo cui la vd si allargherà al contante senza nessun controllo ulteriore, circostanza che favorirebbe chi ha accumulato fondi neri con attività opache o addirittura criminali.

Nella prima edizione, va ricordato, sono state pochissime le voluntary nazionali (c.d. interne), con cui i contribuenti hanno fatto emergere attività non localizzate all'estero: sono state instaurate appena 1.537 pratiche di vd nazionale sulle 129.565 totali, ossia l'1,16%.

Proprio con riferimento alla vd nazionale, Nannicini ricorda come questa fosse già presente l'anno passato e che pertanto la nuova edizione non allargherà le maglie rispetto alla prima. Non solo. L'utilizzo della vd nazionale permetterebbe, secondo il sottosegretario, all'Agenzia delle entrate di ottenere un bagaglio informativo di notevole valore, riuscendo altresì

a rendere tracciabile e «bancarizzato» un pezzo di Paese che è attualmente ancora sommerso.

D'altronde, uno dei motivi per cui ha avuto tanto successo la prima edizione della collaborazione volontaria da parte dei contribuenti, è da rinvenirsi proprio nella possibilità, per gli stessi, di dare un colpo di spugna e discostarsi dal passato, incominciando così un nuovo rapporto più trasparente e collaborativo con il fisco.

Secondo Nannicini, inoltre, la nuova voluntary si allineerà alle migliori pratiche Ocse e saranno rafforzati i presidi anti-riciclaggio e penali già presenti

nella edizione precedente, che già conteneva misure effettivamente strumentali alla futura compliance da parte di coloro ai quali era destinata. I soggetti che faranno emergere contante, dovranno anche dichiarare che il denaro non proviene da reati non tributari, assumendosi così tutte le relative responsabilità penali. Questo secondo atto. al pari della primo, dovrà aderire il più possibile ai principi del Gafi (Grup-po d'azione finanziaria internazionale) che ha posizioni molto rigide in materia di antiriciclaggio. Più specificatamente, secondo il suddetto organismo è necessario che durante l'attuazione dei programmi naziona-li di Voluntary disclosure non vi siano esenzio-

antiriciclaggio.

A tal proposito va ricordata la
dura reprimenda

ni dagli obblighi

La nota della presidenza del Consiglio dei ministri

Falsità e strumentalizzazioni sulla nuova Voluntary disclosure Le fonti anonime dell'Agenzia delle entrate secondo cui la nuova Voluntary disclosure

sarà una sanatoria per evasori e trafficanti sono del tutto infondate. E ancora più priva di fondamento è la notizia che la Voluntary si allargherà al contante senza nessun controllo, favorendo chi ha accumulato fondi neri con attività opache o addirittura criminali. Si tratta di ricostruzioni distorte e strumentali.

Tanto per cominciare, non è prevista alcuna estensione. La Voluntary nazionale (sul contante) era già presente l'anno passato. Il perimetro della Voluntary rimane immutato. Anche rispetto ai presidi per i controlli sulla provenienza dei fondi, non cambia nulla rispetto alla precedente Voluntary.

Se la riapertura della Voluntary nazionale verrà utilizzata dai contribuenti, l'Agenzia otterrà informazioni che mai ha avuto prima e finalmente si renderà tracciabile e «bancarizzato» un pezzo di Paese che attualmente è ancora sommerso.

La nuova Voluntary si allineerà alle migliori pratiche Ocse, al pari della precedente, e permetterà di utilizzare in modo mirato le possibilità aperte dallo scambio di informazioni, su cui i risultati del Governo Renzi non hanno precedenti nella recente storia italiana (accordi

con Svizzera, Montecarlo, Liechtenstein, Vaticano, Cayman, San Marino solo per ricordarne alcuni).

Inoltre, i presidi anti-riciclaggio e penali saranno rafforzati rispetto alla precedente Voluntary disclosure. I soggetti che faranno emergere contante dovranno dichiarare che il denaro non proviene da reati non tributari, questo per bloccare corrotti e bancarottieri. Se uno dichiarerà il falso sarà punito, e questo reato permetterà di dimostrare anche la fraudolenza dell'accesso alla Voluntary, il che configura un altro e più grave reato.

Nessun regalo agli evasori, quindi. Trasparenza, tracciabilità, fisco non vessatorio dalla parte dei contribuenti onesti: restano questi i capisaldi del Governo che più ha fatto in termini di risultati positivi nella lotta all'evasione. Non è un caso che nel 2015 si sia registrato il record assoluto nel recupero evasione per un totale di 14,9 miliardi di euro.

Tommaso Nannicini, sottosegretario alla presidenza del Consiglio



Tommaso

Nannicini

sia lo stesso autore del reato fiscale ed anche se il reato fiscale risulti essere prescritto o estinto. A ciò si aggiungano, da un lato, il sequestro, ai fini della confisca anche per equivalente, del prodotto, del prezzo e del profitto di tale reato e, dall'altro lato, le pesanti sanzioni amministrative e interdittive per le società e gli enti che non provvedano ad adottare un modello organizzativo idoneo ad impedire la commissione di tale reato da parte dei propri dirigenti e dipendenti.

© Riproduzione riservata—

Altri servizi sulla legge di bilancio da pagina 32